



M

03340/22

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE
UMBERTO L. G. C. SCOTTI
GIULIA IOFRIDA
ANTONIO PIETRO LAMORGESE
MASSIMO FALABELLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Danno
all'immagine

Ud. 1/12/2021 CC
Cron. 3340
R.G.N. 26245/2017

ORDINANZA

sul ricorso 26245/2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta procura a
margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

(omissis) S.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis) , giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -

nonché contro

CRD
4990
2021

|



(omissis) , in proprio e quale ex socio unico e liquidatore della
(omissis) s.r.l., elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ,
giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3618/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/12/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — (omissis) , componente del gruppo musicale
«Legittima offesa» e compositore di un omonimo brano musicale, ha
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, (omissis)
(omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l. chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni.

L'attore ha riferito che (omissis) , in veste di produttore,
e (omissis) , quale distributore, avevano
realizzato e diffuso un film documentario intitolato « (omissis)
(omissis) », contenente taluni brani
musicali creati dal medesimo (omissis), in violazione del suo diritto
patrimoniale e del suo diritto morale d'autore, nonché stralci di
un'intervista dal medesimo rilasciata, la cui pubblicazione non era
stata autorizzata: ha lamentato, in proposito, che il documentario
ledesse l'immagine dell'intervistato, in buona sostanza catalogato
come nazista.

Nella resistenza delle due convenute, il Tribunale di Roma ha



ritenuto che il documentario avesse reso una falsa rappresentazione dell'attore, indicato come portatore di idee violente ed antidemocratiche. Ha quindi condannato i convenuti al risarcimento del danno liquidato equitativamente in euro 15.000,00, avuto riguardo la dimostrata perdita di occasioni professionali, alla gravità dell'offesa recata all'attore e al livello di diffusione del prodotto.

2. — Contro la pronuncia hanno proposto appello le due convenute; (omissis) si è costituito, resistendo al gravame.

Con sentenza pubblicata il 30 maggio 2017 la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda proposta.

Dopo aver evidenziato che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale onerava l'attore dell'allegazione del danno sofferto, la Corte di merito ha osservato che (omissis) aveva dedotto in citazione, oltre al danno cagionato dalla violazione del suo diritto d'autore, che il Tribunale aveva espressamente escluso senza che l'appellato avesse spiegato sul punto appello incidentale, di aver subito atti di violenza per essere stato additato come nazista e di aver dovuto cambiare il nome del gruppo perché non veniva più chiamato a suonare nei locali. Ha aggiunto che il giudice di prime cure aveva escluso che fosse provato il nesso di causalità tra la lesione dell'onore e della reputazione di (omissis) e gli atti di violenza da lui subiti, mentre aveva riconosciuto il risarcimento del danno, facendo riferimento alla perdita di occasioni professionali che non erano state specificamente dedotte nella citazione e nemmeno nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., richiamando la gravità dell'offesa e la diffusione del documentario: ossia circostanze che, seppur rilevanti sul piano del *quantum*, non spiegavano di quale concreto, specifico, pregiudizio fosse stato risarcito (omissis) e non consentivano, inoltre, di inquadrare il ristoro accordato entro l'ambito di una deduzione attorea.



3. — (omissis) ha impugnato detta pronuncia con un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso (omissis) e (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo, menzionandosi gli artt. 100 e 112 c.p.c., sono lamentati: la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità, di nullità e di inefficacia dell'impugnazione proposta da (omissis) per difetto di titolarità sostanziale e processuale del diritto all'impugnazione; il giudicato formatosi, nel giudizio di appello, nei confronti dell'autore della condotta lesiva; la conseguente inammissibilità del gravame proposto dalla società editrice per l'accertamento irrevocabile che si sarebbe formato sulla questione pregiudiziale afferente la responsabilità della società produttrice. Deduce la ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare e statuire sull'eccezione di inammissibilità, nullità o inefficacia dell'impugnazione proposta da (omissis) , stante l'estinzione dell'ente, occorsa in pendenza del giudizio di primo grado: detta società, infatti, era stata cancellata dal registro delle imprese il 14 febbraio 2013. Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione della irretrattabilità dell'accertamento della responsabilità della detta controricorrente, doveva ritenersi preclusa, in via definitiva, l'impugnazione proposta da (omissis) , la quale assumeva la veste di responsabile solidale: ciò in conseguenza della portata pregiudiziale che assumeva, con riguardo alla detta appellante, la statuizione resa nei confronti di (omissis) .

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora l'estinzione della società intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da



parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 16 novembre 2020, n. 25869; Cass. 2 marzo 2021, n. 5605).

Nella fattispecie è pacifico che, a seguito della cancellazione di (omissis) dal registro delle imprese nel corso del primo grado di giudizio, l'appello venne proposto da (omissis) anche nella qualità di socio unico di (omissis). In base al principio testé richiamato, detto soggetto era pienamente legittimato a proporre l'impugnazione.

Nello svolgimento del motivo la ricorrente articola alcune considerazioni con riguardo alle «situazioni giudiziali» attive (avendo particolare riguardo alla presunzione di rinuncia della società quanto ad «attività» non appostate in bilancio da parte del liquidatore): ma tali rilievi risultano essere palesemente non conferenti, giacché (omissis) (omissis) ha assunto nel giudizio la qualità di convenuta, e quindi di soggetto passivo di una pretesa contro di essa azionata.

2. — Col secondo motivo si denuncia, a mente dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato spiegato da (omissis); nel corpo del motivo è parola di una «domanda incidentale condizionata» spiegata dal ricorrente nella comparsa di risposta di appello e si rileva essersi «ritualmente sottoposto alla Corte di appello il riesame ex art. 346 c.p.c. delle domande ed eccezioni assorbite dalla decisione del Tribunale condizionatamente all'accoglimento degli



opposti motivi di gravame».

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole del mancato esame di un appello incidentale che essa stessa nega di aver spiegato allorquando assume di aver semplicemente sottoposto alla Corte di appello le domande e le eccezioni assorbite dalla decisione del giudice di prime cure, a norma dell'art. 346 c.p.c. (pag. 19 del ricorso). Né in questa sede vale opporre di aver richiesto, nelle conclusioni della comparsa di risposta del giudizio di gravame, l'accoglimento di appello incidentale: ciò non basta, infatti, a far ritenere ritenere integrata la fattispecie di una valida impugnazione. A norma dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte: Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). Ebbene, il ricorrente, in ispregio al principio di autosufficienza, manca di rappresentare alcunché al riguardo, impedendo così alla Corte di apprezzare la reale consistenza della censura.

3. — Col terzo motivo sono lamentate violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 112 e 189 c.p.c.. Si deduce, in sintesi, essere non condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di appello in ordine alla mancata allegazione del danno di cui era stato domandato il risarcimento.

Col quarto mezzo la sentenza impugnata è censurata per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. L'istante deduce che il *thema decidendum* era stato dettagliatamente inquadrato, avendo egli allegato i gravi attacchi alla persona che aveva dovuto subire a seguito della edizione del prodotto (omissis) e di aver dovuto cambiare il nome del



gruppo non venendo più chiamato a suonare nei locali.

I due mezzi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e non meritano accoglimento.

Come si è detto, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che l'attore avesse omesso di allegare un danno idoneo a giustificare l'accoglimento della pretesa risarcitoria.

Il nucleo delle doglienze del ricorrente sul tema delle allegazioni si rinviene a pag. 33 del ricorso, ove si addebita al Tribunale di aver prima affermato che il ricorrente aveva prospettato di aver dovuto cambiare nome al gruppo perché non veniva più invitato a suonare nei locali e poi contraddittoriamente negato fosse stata dedotta, in primo grado, la perdita di occasioni professionali.

Sul punto, non ricorre la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 112 e 189 c.p.c., norme che non sono implicate nel vizio di cui il ricorrente assume essere affetta la sentenza impugnata; non ricorre nemmeno l'omesso esame del fatto decisivo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.: e ciò in quanto la Corte di appello ha affrontato, sul punto, una questione processuale e l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti – in quest'ultimo caso – di fatti concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

Quanto al vizio motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra proposizioni inconciliabili, è da osservare – in linea di principio – che non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, una censura nel senso indicato con riguardo agli *errores in procedendo*: spetta infatti alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza



o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. n. 10 novembre 2015, n. 22952). Il ragionamento della Corte di merito, peraltro, non è affatto contraddittorio; essa ha evidenziato non essere state «specificamente dedotte» le occasioni professionali di cui era stata lamentata la perdita: che era cioè mancata la circostanziata allegazione dei fatti rilevanti a tal fine. Essa, pertanto, ha evidentemente ritenuto che non potesse considerarsi tale la generica deduzione attorea secondo cui «il gruppo non veniva più chiamato a suonare nei locali».

E' da rimarcare che il ricorrente non fa questione della presenza, all'interno dell'atto di citazione o della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di diverse, e più specifiche allegazioni, e quindi di un vizio ex art. 360, n. 4), c.p.c.: questione riflettente una censura che, oltretutto, avrebbe dovuto essere corredata di una esauriente trascrizione di quegli atti processuali, visto che la deduzione, con il ricorso per cassazione, di *errores in procedendo* implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181).

4. — Il quinto motivo oppone la violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 122 (*scilicet*: 1226) e 2059 c.c., nonché degli artt. 112 e 183 c.p.c.. Viene imputato alla Corte di merito di non aver fatto retta applicazione della norma che disciplina la facoltà del giudice di procedere alla liquidazione equitativa del danno.

Il motivo è inammissibile.

Esso mostra di non cogliere la *ratio decidendi* dell'impugnata pronuncia: questa, ha infatti ritenuto risolutivo il dato della mancata allegazione del danno: il tema della quantificazione del pregiudizio occorso è restato conseguentemente assorbito.

5. — Il ricorso è respinto.

6. — Il ricorrente è tenuto, secondo soccombenza, a rivalere delle spese le due società controricorrenti.



P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 1 dicembre 2021.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi **03 FEB 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Laura Cosima Pugliese